

**INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO****Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società cooperativa**

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2017 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 153.235.568

Tel.: 0362.5771.1 - Fax: 0362.564276

Email: [info@bccbarlassina.it](mailto:info@bccbarlassina.it) – PEC: [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it) - Sito internet: [www.bccbarlassina.it](http://www.bccbarlassina.it)**CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE**

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In generale la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene chiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per la stessa finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso di chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

**CHE COSA E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO MCD**

Il mutuo chirografario MCD comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca.

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

Il tasso di interesse può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.

Il mutuo chirografario MCD è finalizzato all'acquisto o conservazione di un diritto di proprietà su beni immobili residenziali e non residenziali e non è garantito da ipoteca su immobili. La banca può tuttavia richiedere altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale, pegno).

Il mutuo chirografario MCD è concesso a clientela consumatori e può prevedere una polizza assicurativa facoltativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

Le presenti informazioni generali rientrano nell'ambito applicativo della normativa MCD, per la quale il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate.

**I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI*****Finanziamento a tasso fisso***

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

## Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dall'incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

## Altro

.....

## Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia di grado pari o superiore al 66%. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.

Per saperne di più:

la **Guida pratica "Il mutuo per la casa"**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), presso tutte le filiali e sul sito del finanziatore.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Importo totale del credito: € 100.000,00	Durata del finanziamento (anni): 5	T.A.E.G.: 10,21%	Costo totale del credito: € 26.637,53 Importo totale dovuto dal cliente: € 126.637,53
---	---------------------------------------	------------------	--

#### **e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96**

In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

Il TAEG è stato calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima e secondo il seguente esempio rappresentativo.

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è calcolato sulla base dell'anno civile (365 gg.), su un mutuo dell'importo di euro 100.000 di durata 5 anni, considerando – nella misura massima indicata nel presente Informazioni Generali – le seguenti spese: istruttoria e perizia, pagamento rata, comunicazioni di legge, imposta sostitutiva (nella misura dello 0,25).

Non sono compresi nel calcolo del TAEG altri costi quali gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva e il costo dell'eventuale polizza PPI facoltativa che il cliente decidesse di sottoscrivere.

Importo massimo finanziabile	€ 100.000
Durata	minimo 18 mesi massimo 60 mesi
Garanzie accettate	pegno su strumenti finanziari, fideiussione personale
Valute disponibili	Euro

**TASSI DISPONIBILI**

Tasso di interesse parametro di indicizzazione e spread	CHIRO MCD TASSO V 18-60 MESI: Euribor 6/360 1° gg lavorativo (Attualmente pari a: - 0,231%) + 9,6 punti perc. Minimo: 9,35% Arrotondato per eccesso a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 9,4% CHIRO MCD TASSO F 18-60 MESI: 9,4%
Tasso di interesse di preammortamento	CHIRO MCD TASSO V 18-60 MESI: Euribor 6/360 1° gg lavorativo (Attualmente pari a: - 0,231%) + 9,6 punti perc. Minimo: 9,35% Arrotondato per eccesso a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 9,4% CHIRO MCD TASSO F 18-60 MESI: 9,4%

**SPESE****Spese per la stipula del contratto**

Spese pratica/Istruttoria (comprenditive di eventuale perizia) 0,5% Minimo: € 100,00

Altre spese iniziali

**Spese per la gestione del rapporto**

Gestione pratica	Gratuita
Incasso rata	Cassa: € 60,00 (€ 5,00 Mensili) Presenza rapporto: € 24,00 (€ 2,00 Mensili) SDD: € 60,00 (€ 5,00 Mensili)
Invio comunicazioni	POSTA: € 2,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

ALiquota D.P.R. 601	0,25% (2% in caso di acquisto immobile diverso da prima casa)
SPESE AVVISI	€ 0,77
SPESE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO	€ 0,00
SPESE AGGIUNTIVE RATE IN MORA	€ 0,00
SPESE SOLLECITO-1	€ 5,50
SPESE SOLLECITO-2	€ 5,50
SOSPENSIONE PAGAMENTO RATA	€ 0,00

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

Tipo di ammortamento/importo rata	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Periodicità delle rate	MENSILE
MODO PAGAMENTO INTERESSI	INTERESSI POSTICIPATI
TIPO CALENDARIO	GIORNI CIVILI / 365

BASE CALCOLO INTERESSI MORA

Importo rata

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO - Euribor 6 mesi**

Data	Valore
02.05.2019	-0,231%
01.04.2019	-0,228%
01.03.2019	-0,229%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato eventualmente contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: € 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
9,4%	5	€ 2.095,30	€ 2.157,50	€ 2.094,23

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bccbarlassina.it](http://www.bccbarlassina.it)).

**SERVIZI ACCESSORI**

**Polizza assicurativa facoltativa**  
**La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.**  
**Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

Per maggiori informazioni relative alle polizze indicate nelle presenti Informazioni Generali il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet delle Compagnie.

**Assimoco**  
**"Assicredit"**

-----  
**Itas Vita**  
**"Assipro"**

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

**Polizze assicurative associate al finanziamento**

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INLCUSE NEL TAEG**

<b>Sospensione pagamento rate</b>	€ 0,00
<b>Adempimenti notarili</b>	Non previsti
<b>Assicurazione immobile</b>	Non prevista
<b>Imposta di registro</b>	Come da normativa fiscale vigente
<b>Tasse ipotecarie</b>	Non prevista

Spread tasso di mora: maggiorazione rispetto al tasso in 2 punti percentuali vigore al momento della mora

**TEMPI DI EROGAZIONE**

Durata dell'istruttoria massimo 30 giorni lavorativi dalla consegna della

	documentazione completa, richiesta per la concessione del finanziamento
Disponibilità dell'importo	le somme erogate sono rese disponibili contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, fatta salva la proroga necessaria all'acquisizione e al perfezionamento delle garanzie concordate tra le parti.
Altro	

**ALTRO**

## SERVIZI DI CONSULENZA

Al momento la Banca non presta servizio di consulenza.

## INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati contestualmente alla data di richiesta.

**Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.**

### DOCUMENTI ANAGRAFICI PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- carta d'identità o altro documento valido;
- codice fiscale;
- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificato di matrimonio/stato libero (solo per i richiedenti, non necessario per i garanti);

Il richiedente deve inoltre fornire:

- a) se sposato e l'ipoteca non è concessa con il coniuge: estratto dell'atto di matrimonio;
- b) solo se cittadino extracomunitario: copia integrale del permesso/carta di soggiorno.

### INFORMAZIONI PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI

- occupazione;
- professione;
- anzianità di settore;
- datore di lavoro;
- reddito mensile netto;
- numero di mensilità;
- ammontare dei debiti in corso;
- numero dei componenti nucleo familiare;
- redditi da lavoro su base mensile del nucleo familiare del Consumatore;
- altri redditi percepiti su base mensile;
- capacità di risparmio mensile attuale del nucleo familiare;
- informazioni relative alle spese fisse ed al tenore di vita del nucleo familiare del Consumatore;
- dati relativi al patrimonio del nucleo familiare.

### DOCUMENTI REDDITUALI PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI E DEI GARANTI

- ultime 2 dichiarazioni annuali dei redditi (Certificazione Unica – attestazione del datore di lavoro o dell'ente erogante – modello 730 o UNICO), eventuale contratto di affitto, nonché ogni altra documentazione utile per la definizione della situazione economica complessiva;
- in base all'attività lavorativa esercitata:
  - se socio di società di persone: ultimi 3 bilanci ufficiali e visura camerale della società;
  - se lavoratore autonomo: ultime dichiarazioni fiscali, iscrizione CCIAA e versamento imposte F24;
  - se lavoratore dipendente: ultime 3 buste paga;
  - se lavoratore atipico: copia dei contratti a progetto.

### DOCUMENTI DELL'IMMOBILE FINANZIATO, DA RENDERE DISPONIBILI AL PERITO INCARICATO

- copia dell'atto di acquisto o altro atto di provenienza dell'immobile;
- planimetrie catastali (se fabbricato);
- estratto di mappa (se area nuda);

- consultazione attuale del Catasto Fabbricati;
- certificazione energetica.

**Se immobile in costruzione/ristrutturazione:**

- copia del permesso di costruire o DIA completa di ogni allegato, con relazione tecnica di asseverazione;
- disegni progetto dell'immobile con timbro del Comune e gli estremi del permesso di costruire o della DIA;
- certificato di destinazione urbanistica completo dello stralcio delle tavole P.g.t. e delle norme tecniche di attuazione (per interventi realizzati con DIA) o permesso di costruire non ancora autorizzato;
- preventivo lavori dell'impresa esecutrice.

**DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI MUTUO PER SURROGA**

- copia della quietanza di pagamento rata alla Banca originaria o altro documento attestante il debito residuo;
- copia del contratto di mutuo stipulato con altra Banca;
- copia della nota di iscrizione ipotecaria

**Per la verifica del merito del credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.**

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI**

## **Estinzione anticipata**

Il cliente, fuori dai casi di cui all'articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in qualunque momento, senza dover corrispondere alla banca alcun compenso. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale prima dell'originaria scadenza del mutuo, previa restituzione del debito residuo in essere, unitamente agli interessi corrispettivi e ad ogni altra somma dovuta alla banca fino alla data di estinzione del mutuo.

## **Portabilità del finanziamento**

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data dell'integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

## **Reclami, ricorsi e mediazione**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi:

reclami@bccbarlassina.it e [legale@pec.bccbarlassina.it](mailto:legale@pec.bccbarlassina.it).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Se il Cliente è residente in un altro stato membro dell'unione Europea, potrà fare ricorso avvalendosi del sistema di risoluzione delle controversie FIN-NET. Per sapere come rivolgersi a tale sistema può consultare il sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/). In ogni caso ulteriori informazioni su sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in altri stati dell'Unione sono reperibili anche attraverso il sistema ABF (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari>).

## **CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE**

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

## **LEGENDA**

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla" il debito residuo.
---------	--

Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere..
Istruttoria/Perizia	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.